

5. Il Collegio, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.

Art. 33.

Il servizio di cassa dell'Università è affidato, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad un solido Istituto di credito.

Art. 34.

Il presente Statuto può essere modificato con voto successivo e a maggioranza assoluta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La relativa iniziativa compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Rettore ovvero ad almeno due Direttori di dipartimento o due membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35.

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto del Rettore di modifica sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con riferimento all'art. 18, in fase di prima applicazione sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione;

b) Dipartimento di Scienze umanistiche;

c) Dipartimento di Scienze giuridiche.

Il trasferimento delle competenze dalle Facoltà ai Dipartimenti deve avvenire nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. I Presidi di Facoltà in carica assumono la funzione di Direttori dei dipartimenti per tutta la durata del loro mandato.

3. Le clausole di incompatibilità o non rieleggibilità previste dal presente Statuto decorrono dall'entrata in vigore dello stesso. Ai fini delle ineleggibilità previste dal presente Statuto non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.

4. Il presente Statuto, composto da n. 21 pagine, numerate dal n. 1 al n. 21, è conforme al suo originale agli atti di questa Amministrazione.

18A04592

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2018, n. 83 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

